



UNIVERSITÀ DI SIENA

1240

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SIENA
DIPARTIMENTO DI SCIENZE POLITICHE E INTERNAZIONALI
REGOLAMENTO DIDATTICO DEL CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN
SCIENZE DELLE AMMINISTRAZIONI
SCIENCES OF ADMINISTRATIONS

(LM-63 – Scienze delle Pubbliche Amministrazioni)

(Emanato con Decreto Rettorale n. 321/2016 Prot. n. 8270 – I/3 del 30.03.2016)

Art. 1 – Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento si intende:

- per Ateneo, l'Università degli Studi di Siena;
- per Dipartimento, il Dipartimento di Scienze Politiche e Internazionali dell'Università degli Studi di Siena;
- per Corso di Studio, il Corso di Laurea Magistrale in Scienze delle Amministrazioni dell'Università degli Studi di Siena;
- per Comitato per la Didattica, il Comitato per la Didattica del Corso di Laurea Magistrale in Scienze delle Amministrazioni dell'Università degli Studi di Siena;
- per CFU, crediti/o formativi/o universitari/o;
- per SSD, settore scientifico-disciplinare
- per SUA-cds, Scheda unica annuale del Corso di studio (All. 1).

Art. 2 – Istituzione

1. Presso l'Università degli Studi di Siena è istituito il Corso di Laurea Magistrale in Scienze delle Amministrazioni (Sciences of administrations), appartenente alla Classe LM-63 (Scienze delle Pubbliche Amministrazioni), ai sensi del D.M. 270/2004 e successivi decreti attuativi, la cui titolarità è attribuita al Dipartimento di Scienze Politiche e Internazionali.
2. Il presente Regolamento disciplina l'organizzazione e il funzionamento del Corso di Studio, che si articola in tre curricula: "Amministrazione, Economia e Impresa" (Administration, Economy and Business), "Comunicazione Sociale e Istituzionale" (Social and Institutional Communication) e "Gestione del territorio e turismo" (Management of the territory and tourism).
3. Il Corso di Studio ha una durata normale di due anni.
4. Per il conseguimento della Laurea Magistrale è necessario aver conseguito 120 CFU nei termini di cui al presente Regolamento.

Art. 3 – Obiettivi Formativi Specifici

1. Gli obiettivi formativi specifici del Corso di Laurea Magistrale in Scienze delle Amministrazioni sono riportati nel Quadro A4.a della SUA-cds.

Art. 4 – Risultati di apprendimento attesi

1. Le conoscenze, le capacità di comprensione e applicative, nonché le abilità e le competenze che i laureati del Corso di Laurea Magistrale in Scienze delle Amministrazioni avranno acquisito alla conclusione del percorso formativo sono riportati nei Quadri A4.b, A4.c della SUA-cds.

Art. 5 – Sbocchi occupazionali e professionali

1. Il conseguimento del titolo di laureato magistrale in Scienze delle Amministrazioni consente gli sbocchi occupazionali indicati nel Quadro A2.a della SUA-cds.

Art. 6 – Conoscenze richieste per l'accesso

1. Possono essere ammessi al Corso di Laurea Magistrale in Scienze delle Amministrazioni i laureati in possesso di specifici requisiti così come precisato nel successivo art. 7, nonché di un'adeguata preparazione personale. Non è consentita l'iscrizione con debiti formativi.

Art. 7 – Requisiti curriculari per l'ammissione

1. Per l'ammissione al Corso di Laurea Magistrale in Scienze delle Amministrazioni è richiesto il possesso di requisiti curriculari verificato secondo le modalità previste nella SUA-cds, Quadro A3 *Requisiti curriculari di ammissione*.

Art. 8 – Modalità di verifica dei requisiti curriculari

1. La verifica dei requisiti curriculari per l'accesso al Corso di Studio spetta al Comitato per la Didattica del Corso.

Art. 9 – Prova di ammissione

1. Alla prova potranno partecipare laureati in possesso dei requisiti curriculari richiesti per l'iscrizione nonché laureandi che abbiano già acquisito, alla data della prova, almeno 120 CFU complessivi e, fra questi, tutti quelli relativi ai SSD richiesti come requisiti curriculari. I laureandi che abbiano superato la prova di ammissione verranno ammessi con riserva e potranno iscriversi a condizione che conseguano il titolo di studio richiesto entro i termini previsti per la chiusura delle iscrizioni.

2. La prova d'ammissione consiste in un colloquio con un docente del Comitato per la Didattica finalizzato a verificare il percorso formativo. Ai sensi del Regolamento Didattico di Ateneo, le modalità della verifica della preparazione dello studente sono adeguatamente pubblicizzate e in ogni caso rese note agli interessati in tempo utile a garantire agli studenti ammessi l'iscrizione entro i termini deliberati dal Senato Accademico.

Art. 10 – Comitato per la Didattica

1. Il Comitato per la Didattica è un organo paritetico ed è composto da 4 docenti e 4 studenti. La nomina dei membri e l'elezione del Presidente, nonché i compiti del Comitato sono regolati e definiti dal Regolamento Didattico di Ateneo.

2. Il Presidente del Comitato per la Didattica, o un suo delegato, fa parte della Commissione Paritetica docenti-studenti prevista dal Regolamento Didattico di Ateneo.

Art. 11 – Valutazione della qualità della didattica

1. La valutazione della didattica avviene sulla base di questionari compilati dagli studenti e relativi agli insegnamenti impartiti e ai docenti.

2. La struttura organizzativa per la valutazione della didattica è riportata nel Quadro D1 della SUA-cds.

Art. 12 – Orientamento e tutorato

1. Gli obiettivi e le caratteristiche del Corso di Studio sono oggetto di incontri e colloqui di orientamento organizzati dall'Ateneo e dal Dipartimento nei mesi precedenti l'inizio dell'Anno Accademico.

2. Secondo quanto previsto dal Regolamento Didattico di Ateneo, il Comitato per la Didattica predispone e coordina una specifica attività di tutorato per gli studenti iscritti, mirata

all'informazione sui percorsi formativi e sui servizi offerti, secondo quanto riportato dal Quadro B5 della SUA-cds.

Art. 13 – Riconoscimento dei crediti e trasferimenti

1. Il riconoscimento dei CFU precedentemente acquisiti è di competenza del Comitato per la Didattica.
2. Gli esami sostenuti presso altri corsi di studio dell'Ateneo o altre università possono essere convalidati al posto di esami uguali o affini, secondo le decisioni del Comitato per la Didattica, oppure possono essere riconosciuti come attività formative a scelta nei limiti dei CFU previsti per tali attività.
3. In caso di discordanza del numero di CFU tra esame sostenuto ed esame da riconoscere, si utilizzano i seguenti criteri:
 - gli esami da 4 a 7 CFU sono riconosciuti con 6 CFU;
 - gli esami da oltre 7 CFU sono riconosciuti con 9 CFU;
 - gli esami con cui sono stati acquisiti meno di 4 CFU sono oggetto di valutazione da parte del Comitato per la Didattica ai fini di una eventuale integrazione, qualora questa sia possibile in base agli insegnamenti erogati dal Dipartimento.
3. I CFU acquisiti in master universitari vengono valutati soltanto se per ciascuna materia sono indicati il numero di CFU conseguiti e la relativa valutazione. I corsi integrati possono essere riconosciuti, secondo le modalità indicate nel comma precedente, solo nel caso in cui siano individuabili i CFU per ciascun SSD. Altrimenti, i crediti acquisiti in master o in altri corsi di formazione universitaria sono valutabili nell'ambito dei CFU previsti come "Stage, tirocini, e altre conoscenze utili per l'inserimento nel mondo del lavoro".
4. Agli studenti che provengono in trasferimento dalla stessa classe di laurea magistrale di altri atenei è garantita la convalida di almeno il 50% dei CFU conseguiti nello stesso SSD, ai sensi dell'art. 3, commi 8 e 9, dei decreti ministeriali 13 marzo 2007.
5. Agli studenti già in possesso di una laurea magistrale che si iscrivono al Corso di Studio sono riconosciuti gli esami uguali o affini a quelli sostenuti, secondo la decisione del Comitato per la Didattica. Eventuali esami non corrispondenti a quelli previsti dal piano delle attività formative del curriculum prescelto sono valutati come attività formative a scelta, nei limiti previsti per queste ultime. In ogni caso lo studente deve elaborare la tesi di laurea magistrale.
6. Nel caso di trasferimento con convalida di esami da altro corso di studio e/o altra università, lo studente viene iscritto al 2° anno qualora ottenga la convalida di almeno 30 CFU da precedente carriera. Come previsto dal Regolamento Didattico di Ateneo, lo studente trasferito da altra università deve comunque conseguire presso l'Ateneo almeno il 15% dei 120 CFU necessari per il conseguimento del titolo, oltre a quelli previsti per la prova finale.
7. Il riconoscimento delle conoscenze e abilità professionali pregresse non può superare il numero di CFU previsti nel piano di studio per "Stage, tirocini e altre conoscenze utili per l'inserimento nel mondo del lavoro". Le conoscenze e abilità professionali pregresse oggetto del riconoscimento devono essere debitamente certificate e sono valutate dal Comitato per la Didattica.

Art. 14 – Mobilità internazionale degli studenti

1. Il Corso di Laurea Magistrale in Scienze delle Amministrazioni aderisce ai programmi di Ateneo di mobilità studentesca europea (es: programma LLP/Erasmus e Erasmus+) ed extra-europea, secondo le modalità previste dal Quadro B5 SUA-cds.
2. Gli studenti che partecipano a progetti di mobilità internazionale e che presentano certificazione di attività formative svolte durante il periodo all'estero ne ottengono il riconoscimento in termini di CFU secondo quanto deliberato dal Comitato per la Didattica, sentito il Referente unico di Dipartimento per l'internazionalizzazione.

Art. 15 – Attività formative

1. Per le attività formative caratterizzanti, affini e integrative ed Altre si rimanda a quanto riportato del Quadro F della SUA-cds.

Art. 16 – Piano delle attività formative

1. Le attività formative del Corso di Studio sono articolate in modo distinto nei tre curricula, “Amministrazione, Economia e Impresa”, “Comunicazione Sociale e Istituzionale” e “Gestione del territorio e turismo”.

2. Il piano delle attività formative, articolato nei tre curricula, è pubblicato annualmente nel sito web del Dipartimento di Scienze Politiche e Internazionali, alle pagine del Corso di Studio riportato nel Quadro B1.a della SUA-cds.

Art. 17 – Impegno orario delle attività formative e studio individuale

1. Le attività formative previste dal Corso di Studio attribuiscono CFU come misura dell’impegno complessivo richiesto allo studente per il raggiungimento degli obiettivi formativi. Secondo quanto previsto dall’art. 5 del DM 270/2004 e dal Regolamento Didattico di Ateneo, a n. 1 CFU corrispondono 25 ore di impegno complessivo dello studente, comprensive delle attività organizzate o previste dal Corso di Studio al fine di assicurare la formazione culturale e professionale e delle attività di studio individuale e autoapprendimento. Le attività formative, a seconda della tipologia (corsi di insegnamento, stage, tirocini e altre conoscenze utili per l’inserimento nel mondo del lavoro), di norma comportano un impegno personale dello studente quantificabile come segue:

Tipologia di attività formativa	Ore offerte o previste per ogni CFU acquisito	Ore di studio individuale per ogni CFU acquisito
Lezione frontale	6.6	18.4
Stage, tirocini e altre conoscenze utili per l’inserimento nel mondo del lavoro	17.5	7.5

2. I corsi di insegnamento possono essere tenuti anche in lingua straniera, in particolare quella Inglese. Le caratteristiche e i contenuti dei corsi di insegnamento, nonché la tipologia delle forme didattiche adottate, anche a distanza, sono pubblicati annualmente nelle pagine web del Corso di Studio. Per ciascun corso di insegnamento, sono attribuiti 6 o 9 CFU.

3. L’acquisizione delle idoneità, essendo l’accertamento di un livello di competenza raggiunto, eventualmente anche con il riconoscimento di una certificazione esterna all’Ateneo, comporta un impegno complessivo determinato convenzionalmente e corrispondente ai CFU indicati nei piani delle attività formative dei tre curricula.

Art. 18 – Esami e verifiche del profitto

1. Gli esami di profitto vengono sostenuti in tre sessioni. Le sessioni di esame devono essere previste alla fine delle attività didattiche del primo semestre (I sessione “invernale”: 3 appelli), alla fine delle attività didattiche del secondo semestre (II sessione “estiva”: 3 appelli) e nel mese di settembre (III sessione: 2 appelli), secondo il calendario didattico approvato annualmente dal Dipartimento. Sono inoltre previsti 2 appelli straordinari, da tenersi nel periodo di silenzio didattico a metà di ciascun semestre.

2. Il calendario degli esami deve essere reso pubblico almeno un mese prima dell’inizio di ciascuna sessione. Eventuali variazioni possono essere apportate per comprovati gravi motivi e devono essere autorizzate dal Presidente del Comitato per la Didattica. In nessun caso la data degli appelli può essere anticipata.

3. La Commissione d’esame, composta da almeno due membri è presieduta dal docente responsabile dell’insegnamento. Eventuale deroga, per gravi e comprovati motivi, deve essere autorizzata dal Presidente del Comitato per la Didattica, nel rispetto delle disposizioni del Regolamento Didattico di Ateneo.

4. I corsi di insegnamento possono prevedere prove di verifica in itinere, gli esiti delle quali costituiscono parte della valutazione finale. Le prove di verifica possono essere svolte in forma orale o scritta: la valutazione è espressa in trentesimi, con eventuale lode.
5. L'acquisizione delle ulteriori competenze previste dal piano delle attività formative di ciascun curriculum si risolve in un riconoscimento di idoneità da riportare nella carriera dello studente.
6. Le certificazioni relative ad attività formative senza prova di verifica (stage e tirocini) sono affidate ad un docente tutor.

Art. 19 – Attività formative a scelta dello studente

1. Gli studenti inseriscono nei propri piani di studio attività formative a scelta per un totale di 9 CFU. La valutazione circa la congruità della scelta dello studente rispetto al percorso formativo è di competenza del Comitato per la Didattica.
2. Per “attività formative a scelta” si intendono i corsi di insegnamento offerti dal Dipartimento o dall'Ateneo. In ogni caso lo studente non può inserire come attività formative a scelta le idoneità linguistiche o ulteriori attività formative definite come stage, tirocini e altre conoscenze utili per l'inserimento nel mondo del lavoro. I laureati della classe L-36 che hanno conseguito il titolo presso l'Ateneo non possono inserire come attività formative a scelta insegnamenti già presenti nel Supplemento al Diploma (Diploma Supplement) rilasciato al conseguimento della laurea.

Art. 20 – Conoscenze linguistiche e modalità di verifica

1. Per l'accesso al Corso di Studio è necessario un livello di conoscenza della lingua Inglese a livello B1 del Quadro comune europeo di riferimento per le lingue del Consiglio d'Europa. La verifica del possesso di tale requisito avviene mediante l'esame della carriera pregressa dello studente da parte del Comitato per la Didattica oppure mediante certificazione internazionale riconosciuta valida dall'Ateneo o equipollente idoneità rilasciata dal Centro Linguistico di Ateneo.
2. Ai fini del conseguimento della Laurea Magistrale allo studente è richiesto un livello B2 di conoscenza della lingua Inglese, così come definito dal Quadro comune europeo di riferimento per le lingue del Consiglio d'Europa. La verifica di tale conoscenza avviene mediante certificazione internazionale riconosciuta valida dall'Ateneo o equipollente idoneità rilasciata dal Centro Linguistico di Ateneo.

Art. 21 – Abilità informatiche e telematiche e modalità di verifica

1. Il Corso di Studio non prevede l'acquisizione di ulteriori CFU per la verifica di abilità informatiche, telematiche e relazionali.
2. Il riconoscimento di crediti in relazione a tali esperienze può essere valutato dal Comitato per la Didattica nell'ambito delle altre attività formative previste dall'art. 23 del presente Regolamento.

Art. 22 – Stage e tirocini

1. Il Corso di Studio prevede l'acquisizione di 4 CFU per le attività di stage e tirocini.
2. Il Comitato per la Didattica verifica la congruità dei programmi di stage o tirocinio curriculare con il percorso formativo degli studenti e la regolarità dello svolgimento di tali programmi.

Art. 23 – Altre attività formative previste

1. Il Corso di Studio prevede l'acquisizione di 4 CFU per lo svolgimento di attività che garantiscano conoscenze utili per l'inserimento nel mondo del lavoro, o come riconoscimento di simili esperienze già svolte dallo studente.
2. Il Comitato per la Didattica verifica la congruità di tali attività con il percorso formativo degli studenti e la regolarità della documentazione che ne certifica lo svolgimento.

Art. 24 – Piani di studio individuali

1. Lo studente può effettuare le scelte indicate dal piano delle attività formative (esami opzionali,

attività formative a scelta, stage, tirocini e altre conoscenze utili per l'inserimento nel mondo del lavoro) con le modalità indicate nel presente Regolamento, utilizzando i moduli previsti, reperibili presso l'Ufficio Didattica e Studenti o scaricabili dalle pagine web del Dipartimento.

2. La presentazione dei piani di studio individuali presso l'Ufficio Didattica e Studenti è soggetta alle scadenze fissate annualmente dal Dipartimento.

Art. 25 – Frequenza del Corso di Studio

1. Il Corso di Studio non prevede obblighi di frequenza. Il Comitato per la Didattica auspica comunque la massima partecipazione ai corsi di insegnamento e alle altre attività formative.

Art. 26 – Prova finale

1. La prova finale deve verificare che il laureando magistrale abbia acquisito la capacità di applicare le proprie conoscenze, l'autonomia di giudizio e l'abilità comunicativa, secondo le modalità previste dal Quadro A5 della SUA-cds.

2. La Commissione di Laurea, nominata ai sensi del Regolamento Didattico di Ateneo, è presieduta, di norma, dal Direttore di Dipartimento o dal Presidente del Comitato per la Didattica. In loro assenza, dal docente con la maggior anzianità di ruolo presente.

3. Sono previste 4 sessioni di laurea per ogni anno accademico.

Art. 27 – Calendario didattico

1. Il calendario didattico del Corso di Studio, deliberato dal Dipartimento, è articolato in semestri, reso pubblico nella pagina web del Corso con congruo anticipo e riportato nel Quadro B2.a della SUA-cds.

2. Il ricevimento studenti è assicurato in modo continuativo e si tiene con cadenza settimanale dal 15 settembre al 15 luglio. Eventuali variazioni sono comunicate sul sito web del Dipartimento di Scienze Politiche e Internazionali.

Art. 28 – Docenti del Corso di Studio

1. I docenti del Corso di Studio sono indicati annualmente nella pagina web del Corso e riportati nella SUA-cds.

Art. 29 – Docenti di riferimento del Corso di Studio

1. I docenti di riferimento del Corso di Studio sono indicati annualmente nella pagina web del Corso e riportati nella SUA-cds.

Art. 30 – Approvazione e modifica del Regolamento Didattico del Corso di Studio

1. Ai sensi dell'art. 12 del DM 270/2004 e del Regolamento Didattico di Ateneo, il presente Regolamento e le relative modifiche sono deliberate dal Consiglio di Dipartimento, su proposta del Comitato per la Didattica, e approvati dal Senato Accademico, previo parere del Consiglio di Amministrazione.

2. Le modifiche della SUA-cds seguono l'iter appositamente previsto.

Art. 31 – Disposizioni finali

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si fa rinvio alla normativa statale vigente, nonché allo Statuto dell'Università degli Studi di Siena e al Regolamento Didattico di Ateneo.